

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 33 DEL - 8 FEB. 2017

Oggetto: Danni alle colture nel territorio del Parco causati da fauna protetta. Rimborso ai richiedenti.

RICORDATA la presenza nel territorio all'interno del Parco di animali selvatici, soprattutto cinghiali, che provocano danni alle colture;

VISTO che il comma 3 dell'art. 15 della Legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" prevede che "L'Ente Parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del Parco";

VISTO che il successivo comma 4 dell'art. 15 della Legge 394/91 prevede che "Il Regolamento del Parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi ..."

VISTO il vigente Regolamento per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna protetta nel territorio del Parco Nazionale Val Grande (approvato con delibera del Consiglio Direttivo n° 22 del 17.12.2003 esecutiva ai sensi di legge);

VISTA la delibera di Giunta Esecutiva n. 22 del 19.05.2004 di "Approvazione tabella prezzi delle principali colture agro pastorali presenti nel territorio del Parco nonché delle operazioni colturali necessarie per il ripristino delle stesse a seguito di danni causati dagli animali";

CONSIDERATO che, sulla base delle tabelle approvate ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, la valutazione del danno viene affidata al CFS-CTA del Parco;

PRESO ATTO che sono pervenute al CFS – CTA del Parco le seguenti domande, agli atti, di proprietari terrieri che, sempre in territorio all'interno del Parco, hanno subito danni provocati dai cinghiali:

DATA	PROT. CFS-CTA	NOMINATIVO
10.05.2016	187 del 11.05.2016	PRIMATESTA PAOLO

VISTO i relativi verbali di sopralluogo e di accertamento redatti dal competente Comando Stazione del CFS-CTA del Parco e trasmessi all'Ente Parco con nota prot. n. 915 del 5.10.2016;

CONSIDERATO che i danni subiti dal richiedente afferiscono a n. 6 piante da frutta e che da indagine di mercato il prezzo medio è di € 15,40 a pianta per un ammontare complessivo di € 92,40;

RISCONTRATO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento del Parco in materia, i danni effettivamente risarcibili ai richiedenti sono quelli relativi ai "terreni adibiti a coltivazioni ricadenti nel perimetro del Parco" e che "non saranno oggetto di indennizzo i danni la cui stima sia stata accertata inferiore ad € 50,00. L'indennizzo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo per lo stesso motivo percepito e non potrà essere superiore ad un tetto massimo di € 1.100,00" e quindi, per quanto concerne le istanze di che trattasi, rientrano nella tipologia di danni risarcibili dall'Ente Parco;

Ente Parco Nazionale Val Grande
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: Piazza Pretorio 6 – 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia – Tel. 0324 87540 Fax 0324 878573

E-mail: pvgrande@tin.it - Sito internet: <http://www.parcovagrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

DATO ATTO che la somma di cui al succitato risarcimento trova uno stanziamento sufficiente e l'adeguata disponibilità sul capitolo 12105030 "Spese per interventi di prevenzione e indennizzi per i danni provocati dalla fauna" del bilancio di previsione 2017;

DATO ATTO che il bilancio relativo all'esercizio finanziario 2017, sebbene già adottato dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 18.11.2016, non è stato ancora approvato dall'Amministrazione vigilante;

VISTA altresì l'autorizzazione all'esercizio provvisorio comunicata con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 19/12/2016 prot. N 0026615 PNM;

VISTO la norma di cui all'art. 23 del D.P.R. 97/2003 comma 1;

RITENUTO, pertanto, che attualmente questo Ente può svolgere, ai sensi del comma 1 del citato art. 23, l'esercizio provvisorio del bilancio, che prevede, per ogni mese, l'impegno in dodicesimi degli stanziamenti previsti dall'ultimo Bilancio approvato dall'organo di vertice;

VISTO il D.Lgs. 165/01 in tema di competenza dei dirigenti e lo Statuto dell'Ente Parco in tema di competenza del Direttore;

DETERMINA

1. DI OTTEMPERARE alle disposizioni della Legge 394/1991 e del Regolamento dell'Ente in materia di risarcimento dei danni provocati dalla fauna protetta nel territorio del Parco Nazionale Val Grande;
2. DI PRENDERE ATTO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento del Parco, le istanze dei proprietari terrieri di cui in premessa possono trovare accoglimento in quanto i danni esposti nei relativi verbali del CFS-CTA rientrano nella tipologia prevista per il risarcimento da parte dell'Ente Parco;
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 92,40 capitolo 12105030 "Spese per interventi di prevenzione e indennizzi per i danni provocati dalla fauna" del bilancio di previsione 2017 che presenta uno stanziamento sufficiente e l'adeguata disponibilità a favore dei soggetti aventi diritto al risarcimento di che trattasi;
4. DI LIQUIDARE l'importo di cui sopra ai soggetti interessati come da tabella A allegata al presente atto con le modalità indicate dai richiedenti per la somma rispettivamente dovuta.



Il Direttore
Dott. Tullio Bagnati

Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovalgrande.it) il giorno - 9 FEB. 2017 ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, li - 9 FEB. 2017



Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati

Allegato alla Determinazione del Direttore n. 33 del 8.02.2017

Danni alle colture nel territorio del Parco causati da fauna protetta

Tabella A Elenco cittadini richiedenti rimborso con esito positivo.

Nominativo	Indirizzo	Importo danni risarciti	Importo danni non risarciti Motivazione	Modalità di pagamento
PRIMATESTA PAOLO C.F. PRMPLA85C11D332B	Via La Colma, 14 28803 Premosello Chiovenda (VB)	€ 92,40	=====	IT41C0760110100000075305599
TOTALE		€ 92,40		

